

Il Consiglio di Stato

Onorevole Consigliere federale
Ueli Maurer
Direttore del Dipartimento federale
delle finanze
Bundesgasse 3
3003 Berna

*Invio per posta elettronica:
vernehmlassungen@estv.admin.ch*

Procedura di consultazione concernente la Legge federale sull'aumento delle deduzioni fiscali relative ai premi dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e dell'assicurazione contro gli infortuni

Onorevole Consigliere federale,

desideriamo innanzitutto ringraziarla per averci coinvolto nella procedura di consultazione a margine e ci preghiamo confermarle che le modifiche proposte raccolgono di principio il nostro consenso.

Qui di seguito ci limiteremo ad esporre alcune considerazioni di natura tecnica.

- **Premi dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie**

Negli ultimi anni, in tutta la Svizzera, si è assistito ad un forte aumento dei premi dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. Le deduzioni fiscali invece sono state adeguate soltanto al rincaro generale. Attraverso la modifica dell'art. 33 cpv. 1 lett. g e 1^{bis} LIFD, prendiamo atto dell'intenzione di aumentare la deduzione fiscale relativa ai premi dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e dell'assicurazione contro gli infortuni del contribuente, come pure quella di ogni figlio o persona bisognosa a carico per cui il contribuente può far valere la relativa deduzione.

Per l'imposta federale diretta le deduzioni attualmente in vigore, di 3'500 franchi per i coniugi che vivono in comunione domestica e di 1'700 franchi per gli altri contribuenti non corrispondono più, in nessuno dei Cantoni svizzeri, al costo dei premi annuali medi dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.

La proposta prevista dall'avamprogetto di legge federale in consultazione, di aumento della deduzione fiscale massima per coniugi da 3'500 a 6'000 franchi e per gli altri

contribuenti da 1'700 a 3'000 franchi, come pure quella di adeguare analogamente anche la deduzione supplementare per ogni figlio o persona bisognosa a carico da 700 a 1'200 franchi, sono dunque da salutare positivamente.

Su base annua, il premio nominale medio LAMal 2021 in Canton Ticino, per la categoria degli "Adulti", ammonta a 5'127.60 franchi per assicurato che, nel caso dei coniugi, si traduce in un onere annuo pari a 10'255.20 franchi. Considerata inoltre la posizione particolarmente sfavorevole del Cantone Ticino nell'ambito della graduatoria intercantonale relativa ai prezzi medi dei premi effettivi dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, superiori del 14% circa rispetto alla media svizzera, si propone di valutare un innalzamento dell'importo della deduzione massima prevista dalla novella legislativa di cui all'art. 33 cpv. 1 lett. g LIFD fino a concorrenza di una somma globale di 8'000 franchi per i coniugi e di 4'000 franchi per gli altri contribuenti.

In considerazione del fatto che le persone che non versano contributi né all'AVS/AI, né alla previdenza professionale obbligatoria, né alla previdenza individuale vincolata (pilastro 3a) *non* devono pagare premi più elevati per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie per rapporto ad altre categorie di contribuenti, la possibilità di una deduzione più elevata concessa dall'attuale base legale all'art. 33 cpv. 1^{bis} lett. a LIFD *non trova più* una valida giustificazione. Grazie alla proposta di aumento della deduzione fiscale massima dei premi dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie le persone interessate - in particolare pensionati e altre persone che non esercitano un'attività lucrativa - potranno in ogni caso far valere deduzioni fiscali maggiori rispetto ad oggi. Condividiamo pertanto l'impostazione del Consiglio federale.

Rileviamo infine con soddisfazione che la modifica prevista dall'art. 9 cpv. 2 lett. g LAID lascia a giusto titolo, e conformemente a quanto stabilito dall'art. 129 Cost., la libertà ai Cantoni di definire l'ammontare massimo della deduzione fiscale dei premi dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie in materia di imposte cantonali e comunali. Nell'ambito della propria autonomia tariffale, i Cantoni possono liberamente prevedere una deduzione calcolata sui premi assicurativi effettivamente versati dal contribuente, al netto da eventuali sussidi, come pure definire un importo massimo o una deduzione forfettaria.

- **Premi e contributi per assicurazioni sulla vita e interessi dei capitali a risparmio**

La giustificazione storica della possibilità di dedurre fiscalmente gli interessi maturati sui capitali a risparmio ed i premi delle assicurazioni sulla vita (pilastro 3b), mirata ad incentivare la previdenza individuale e il risparmio, è oramai obsoleta.

La constatazione secondo cui per l'imposta federale diretta e tutte le leggi cantonali ad essa armonizzate la deduzione per premi e contributi pagati per assicurazioni sulla vita (pilastro 3b) e per interessi dei capitali a risparmio è solo teorica, in quanto gli elevati premi dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie "assorbono" di fatto integralmente detta deduzione, è da ritenere del tutto corretta. L'abrogazione al riferimento a queste deduzioni fiscali, attualmente previsto nel testo degli artt. 9 cpv. 2 lett. g LAID e 33 cpv. 1 lett. g LIFD, non avrà pertanto alcun effetto di rilievo per il nostro Cantone che, come la maggior parte dei Cantoni, applica una base legale armonizzata al diritto federale.

Voglia gradire, onorevole Consigliere federale, l'espressione della nostra massima stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente


Manuele Bertoli

Il Cancelliere


Arnaldo Coduri

Copia a:

- Divisione delle contribuzioni (dfe-dc@ti.ch)
- Deputazione ticinese alle Camere federali (can-relazioniesterne@ti.ch)
- Pubblicazione in internet